

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
SAI CATEGORIA “MSNA” PER N. 10 POSTI**

ANNUALITA' 2026/2028

Art. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO

La Provincia di Potenza è titolare del Progetto SIPROIMI, oggi SAI, Categoria MSNA, in scadenza il prossimo 31/12/2025.

Il D.M. 18 Novembre 2019 pubblicato in GU n. 284 del 04/12/2019 stabilisce le “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”.

Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione.

In data 10/06/2025, il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla piattaforma FNASILO, la Prosecuzione dei Progetti in scadenza al 31.12.2025.

La Provincia di Potenza, con Decreto Presidenziale n. 104/2025 del 14/07/2025, ha ritenuto di dare continuità ai servizi di accoglienza presenti sul territorio accedendo ai finanziamenti per la prosecuzione degli interventi precedentemente attivati per il Progetto SAI categoria MSNA per il triennio 2026 – 2028 e contestualmente si è dato mandato agli Uffici competenti di avviare le procedure per l’accesso ai finanziamenti del FNPSA

Pertanto, in data 16/07/2025, è stata presentata domanda di prosecuzione, con le modalità indicate nella citata comunicazione del Ministero dell’Interno.

Con Decreto del Ministero dell’Interno n. 53671 del 03.12.2025 i progetti in scadenza al 31.12.2025, autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2026 al 31.12.2028, sono stati ammessi al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, tra cui il Progetto SAI Provincia di Potenza categoria MSNA, Prog. 354 PR4, per un importo annuale di € 334.357,91 e complessivo di € 1.003.073,73 per tre anni, per n. 10 posti.

Con Decreto Presidenziale n. 180 del 23/12/2025, nel prendere atto dell’ammissione al finanziamento di cui al D.M. n. 53671 del 03.12.2025, si è dato mandato agli Uffici competenti di avviare le procedure ad evidenza pubblica

per l’individuazione dell’Ente attuatore.

Art. 2 – OBIETTIVI

L’obiettivo primario del Sistema di accoglienza e integrazione SAI è “ *la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza*”. Al centro del sistema vi è dunque la persona accolta che dovrà essere essa stessa protagonista attiva del proprio percorso di accoglienza e di inclusione sociale.

Il progetto presentato, è diretto alla predisposizione di servizi di accoglienza integrata, intesa come la messa in atto di interventi che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo

complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico a favore dei soggetti accolti.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui sia stata accertata la minore età e l'effettiva condizione di non accompagnato.

L'appalto è costituito da un unico lotto per la natura indivisibile del servizio, oggetto della presente gara, esso non è soggetto a suddivisione e non sono previsti servizi secondari e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori di cui alle Linee Guida per il funzionamento del Sistema SAI:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Oltre ai servizi minimi garantiti sono previste attività e servizi specifici aggiuntivi in favore dei minori stranieri non accompagnati quali:

- a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;
- b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;
- c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
- d) servizi dedicati ai minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

Art. 4 – SERVIZI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

La Provincia di Potenza, per la prosecuzione delle attività in scadenza al 31/12/2025, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento di cui alla Legge n. 241/90, intende avvalersi degli Enti del terzo settore (di seguito Enti attuatori), in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti dal Decreto Ministeriale 18 Novembre 2019, per la gestione dei servizi di accoglienza integrata (SAI), categoria “MSNA”, per n. 10 titolari e richiedenti di protezione internazionale (di seguito beneficiari) .

Gli enti attuatori, di cui al cd. “Codice del Terzo Settore, devono assicurare la gestione e l’erogazione dei servizi indicati nelle succitate Linee Guida, secondo gli standard previsti e le modalità riportate per l’attivazione e la gestione dei servizi dai Manuali Operativi SIPROIMI/SAI e dal Manuale Unico per la Rendicontazione.

Nello specifico:

A) Servizi di accoglienza

A.1) strutture di accoglienza:

- reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all’accoglienza dei beneficiari;

A.2) condizioni materiali di accoglienza:

- vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile;
- realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzata alla conoscenza del territorio e all’effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l’assistenza socio-sanitaria.

B) Servizi di integrazione

B.1) Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

- facilitare i beneficiari nell’accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dai Manuali Operativi SPRAR/SIPROIMI;
- garantire l’assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali;
- garantire l’iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

B.2) Formazione e riqualificazione professionale

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) al fine di favorire l’acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l’accesso all’istruzione universitaria.

B.3) Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa lavoro, contratto a tempo determinato, etc);
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee – lo richiedano.

B.4) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- garantire azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee – lo richiedano.

B.5) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

C) Servizi di tutela

C.1) Tutela legale

- orientamento e accompagnamento alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale;
- orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico/amministrative;
- informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, supporto e assistenza all'espletamento delle procedure;
- informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

C.2) Tutela psico-socio-sanitaria

- attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

C.3) Mediazione linguistico-culturale

- attività finalizzate a facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale

tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

D) Attività di sensibilizzazione

D.1) Attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo.

E) Aggiornamento e gestione della Banca Dati

- registrazione quotidiana dei nuovi ingressi e delle uscite dei beneficiari;
- aggiornamento dei dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.);
- comunicazione giornaliera della variazione nell'elenco delle presenze.

Art. 5 - DURATA

Il progetto ha la durata di 36 mesi: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio coerente con quanto disposto dal decreto di finanziamento e, con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e / o organizzativo e di budget.

Nel caso di decorrenza successiva al 1° gennaio 2026 l'importo può essere rimodulato.

È prevista, ai sensi dell'art. 17 "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", l'esecuzione anticipata del contratto, qualora ne ricorrano le condizioni, su provvedimento del Responsabile, in pendenza della stipulazione del contratto.

L'appalto decorrerà presumibilmente dal 01.09.2026 e cesserà di pieno diritto alla data del 31.12.2028. Solo in caso di ulteriore proroga di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, l'aggiudicatario si impegna alla prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente, ex art. 120 del D.lgs. 36/2023.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si risolve automaticamente senza necessità di preavviso, fatta salva la possibilità, per l'Ente, di disporre formalmente la prosecuzione dei servizi in caso di eventuale proroga del Progetto disposta dal Ministero dell'Interno ovvero al relativo finanziamento, e in conformità alle normative vigenti nel tempo, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento e la conclusione delle procedure utili all'individuazione di nuovo contraente, in caso eccezionale e per assicurare la continuità del servizio.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Art. 6 – VARIAZIONI DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, la Stazione Appaltante si riserva in corso di esecuzione del contratto di aumentare il servizio di accoglienza fino alla concorrenza del 20% dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto originale, previo finanziamento e copertura ministeriale. In tal caso il soggetto attuatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – FIGURE PROFESSIONALI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione del lavoro deve essere improntata a criteri atti a garantire la massima qualità possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto indicato nel Manuale operativo in particolare sono richieste le seguenti figure professionali:

a) Coordinatore di progetto

b) Operatore Legale con esperienza nell'ambito dei servizi svolti a favore di stranieri

c) Personale Amministrativo di cui almeno uno con funzioni di referente della Banca dati e almeno uno con funzioni di Referente della Rendicontazione;

d) Operatori sociali in numero percentuale come da Manuali Operativi SPRAR/SIPROIMI per

l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata.

e) Figure professionali in numero congruo rispetto al numero degli utenti, atte a garantire i servizi di

assistenza legale, assistenza psicologica, assistenza socio-sanitaria, assistenza educativa, mediazione linguistica ed esperti in materia di orientamento ed accompagnamento al lavoro, interpretariato e integrazione.

L'accoglienza dei MSNA richiede il coinvolgimento di ulteriori figure specialistiche in risposta ai bisogni specifici derivanti dalla loro condizione. Quindi, oltre alle figure "ordinarie" di sostegno quali educatori professionali-assistenti sociali e psicologi, l'equipe multidisciplinare nei progetti SAI si arricchisce di altre fondamentali professionalità, come ad esempio mediatori linguistico culturali, operatori legali, psicologi trans-culturali, insegnanti di lingua italiana L2, operatori dell'integrazione con competenze specifiche nel mondo della formazione/lavoro.

I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione ai servizi previsti dall'art. 4 "Servizi e modalità di svolgimento del Progetto" del presente Capitolato, certificati attraverso la presentazione dei Curricula unitamente all'esperienza maturata nel settore di riferimento. L'erogazione dei servizi deve essere assicurata ininterrottamente per tutti i giorni dell'anno, coprendo le 24 ore giornaliere attraverso turnazioni e idonei dispositivi di reperibilità.

Deve essere garantita la presenza del personale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 il sabato, mentre deve essere garantita la reperibilità h24 compreso sabato e domenica. Si può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), e tirocinanti, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato.

Il personale deve mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali i servizi si svolgono, e osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a conoscenza, pene l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione e il risarcimento danni eventualmente occorsi all'Ente.

Il gestore deve rispondere, per i propri dipendenti, che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.

La Provincia di Potenza, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere al gestore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi di razzismo ed intolleranza verso i beneficiari.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il gestore deve consegnare alla Provincia di Potenza copia conforme dei contratti stipulati; comunicazione dei ruoli delle figure impiegate, orario di presenza del personale presso le strutture di accoglienza.

Art. 8 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Le figure professionali individuate nel precedente art. 7 (a, b, c, d, e) fanno parte dell'equipe multidisciplinare, ai sensi dell'art. 36 delle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 18/11/2019, necessarie a:

- garantire competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;

- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro;
- garantire nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell'equipe figure con esperienze e professionalità adeguate;
- monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'ambito degli interventi SAI

Art. 9 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

L'accoglienza dei beneficiari sarà realizzata nella struttura individuate dall'ente attuatore ubicata nel Comune di Sant'Arcangelo, che ha volontariamente aderito al precedente Progetto S.P.R.A.R./SIPROIMI della Provincia di Potenza ed essere in regola rispetto ai requisiti di cui all'art. 19 delle Linee Guida allegate al D. M. 18/11/2019. L'aggiudicatario si impegna, ad avere la disponibilità delle strutture di accoglienza almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e per almeno 36 mesi consecutivi, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di edifici residenziali e /o appartamenti, idonei ad ospitare n. 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria. Il gestore deve farsi carico dei canoni di affitto assumendo direttamente la locazione degli immobili, provvedere alle dotazioni degli immobili di beni mobili, degli oneri relativi alle utenze, alle spese relative a manutenzioni ordinarie di qualsiasi tipo sia all'immobile che ai beni mobili, arredi e dotazioni presenti nonché alla loro sostituzione in caso di rotture e malfunzionamento, manutenzione fosse settiche, eventuali interventi di derattizzazione e/o disinfestazioni, ecc.

Il gestore ha l'obbligo di:

- avvalersi di strutture dotate dei requisiti di cui all'art. 19 delle Linee Guida allegate al D. M. 18/11/2019 e che siano predisposte in modo da tenere conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
 - dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dai Manuali Operativi SIPROIMI/SAI e secondo i modelli ad esso allegati;
 - ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 20 del succitato Decreto relativamente all'attivazione delle strutture stesse;
 - motivare la eventuale sostituzione delle strutture precedentemente indicate in sede di proposta con le modalità di cui al suddetto art. 20 e utilizzando la modulistica già predisposta in piattaforma:
- Nel corso del triennio 2026–2028, successivamente all'avvio del progetto, è possibile l'adesione di ulteriori comuni nonché la variazione delle strutture.

Art. 10 – TEMPI DELL'ACCOGLIENZA

Per tutto quanto concerne i tempi dell'accoglienza, le proroghe dell'accoglienza, i trasferimenti e le revoche e i periodi di assenza si fa espresso riferimento agli artt. 38, 39, 40 e 41 delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata nello SIPROIMI/SAI allegate al citato Decreto Ministeriale e alla normativa nazionale e regionale in materia di immigrazione.

Art. 11 – VALORE DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO

Il costo complessivo del Progetto è pari ad € **1.003.073,73** per il triennio 2026/2028, per l'accoglienza integrata di **10 beneficiari** appartenenti alla cat. "MSNA" di cui:

Somme a disposizione (come da piano finanziario)	Euro	
	94.234,77	
Costo della manodopera	Euro	
	653.400,00	
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	Euro	0
Importo a base di gara (comprensivo del costo di manodopera al netto delle somme a disposizione dell'Ente)	Euro	908.838,96

L'importo a base di gara comprende, ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice dei Contratti, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo contrattuale (36 mesi) ed ammontanti ad Euro 653.400,00

N.B. Viene indicata la base d'asta "Iva compresa" in quanto, trattandosi di servizi socio-sanitari, l'assoggettabilità all'IVA e l'aliquota applicabile dipende dalla natura giuridica del prestatore di servizi aggiudicatario.

Il Progetto è ammesso al finanziamento con Decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03.12.2025, oggetto del presente appalto. L'importo indicato del servizio per il triennio 2026-2028, è comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Ente attuatore per lo svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri fiscali e ogni altro onere eventualmente previsto.

Non è previsto alcun corrispettivo e/o rimborso, a favore dei partecipanti alla selezione, per le attività propedeutiche alla gestione e per la redazione della proposta progettuale, così come non è previsto alcun importo di cofinanziamento ai sensi del Decreto ministeriale 18/11/2019.

Il finanziamento viene erogato annualmente dal Ministero nei modi e nei tempi stabiliti e l'Ente lo assegna al soggetto attuatore solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi assegnati e su presentazione di rendicontazione di spese.

Art. 12 – PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

La Provincia di Potenza, ai sensi dell'art. 10 delle Linee Guida allegate al succitato Decreto Ministeriale, intende avvalersi di Enti del terzo settore, per la gestione dei servizi di accoglienza integrata (SAI), categoria "MSNA", per n. 10 beneficiari, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 36/2023, della normativa regionale di settore e delle Linee Guida ANAC . Gli stessi saranno individuati attraverso **una selezione comparativa** indetta dall'Ente fra soggetti in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti dal Decreto Ministeriale.

A tal fine è richiesta la presentazione:

A) di una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento e prioritariamente nella gestione diretta o come componente di un consorzio o di una ATI/ATS/RTI, di un progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI, attestandone il valore economico complessivo non inferiore ad € 800.000,00 nell'ultimo quinquennio;

B) di una scheda sintetica (max 5 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento e dell'approccio socio-educativo che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida approvate col medesimo DM, e in linea con quanto indicato nel presente capitolato;

C) di una scheda sintetica (max 2 pagine) che illustri soluzioni innovative e offerte migliorative dei servizi per i beneficiari;

D) dei curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto nel rispetto del presente capitolato e dei componenti dell'equipe multidisciplinare;

E) di una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione (organigramma);
Le candidature sono valutate da una Commissione successivamente nominata.

F) di una scheda sintetica che illustri le caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposte per la realizzazione delle attività progettuali;

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale si rinvia ai «Manuali Operativi SIPROIMI/SAI» e al «Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI/SAI».

Art. 13 – REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE COMPARATIVA

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) e all'art. 4 del D.Lgs

n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, in forma singola o riunita ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica [l'articolo 353 del codice penale](#).

In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente atto.

Nel caso in cui gli enti attuatori siano consorzi è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/te erogante/i i servizi.

Nel caso gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero ATI/ATS/RTI tutti i compartecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fermo restando che il requisito del fatturato globale deve essere posseduto nel suo complesso dall'ATI.

E' possibile formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa di riferimento.

I soggetti partecipanti, pena l'esclusione dalla procedura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94-95 del D.Lgs 36/2023 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla selezione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
- b. Insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 16 del D.lgs n. 36/2023 nei confronti dell'Ente locale.
- c. Inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni (disposizioni antimafia).
- d. Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68).

In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti dell'ATI/ATS/RTI.

Requisiti specifici:

L'aggiudicatario si impegna, ad avere la disponibilità giuridica delle strutture di accoglienza almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e per almeno 36 mesi consecutivi, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di edifici residenziali e /o appartamenti, idonei ad ospitare n. 10 minori richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore;
- iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività

previste nel presente Avviso;

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti come di seguito indicati:

- a) avere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio, antecedente la data di indizione della procedura, in servizi aventi lo stesso settore oggetto della gara (*Accoglienza Richiedenti o titolari di Protezione Internazionale e Nuclei familiari*) resi in favore di amministrazioni, enti pubblici o privati.
- b) Formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da coinvolgere al fine di garantire la qualità dei servizi, emergente dai curricula presentati.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:

- a) Essere in possesso di un fatturato globale maturato negli ultimi tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della procedura, pari almeno ad Euro 1.000.000, IVA esclusa.

ART. 14 – MODALITÀ DI SELEZIONE

La procedura di comparazione e selezione delle proposte presentate avviene tenendo conto:

- A) esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento e prioritariamente nella gestione diretta o come componente di un consorzio o di una ATI/ATS/RTI, di un progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI per il valore economico complessivo non inferiore ad € 800.000,00 nell'ultimo quinquennio. **(MAX 25 PUNTI)**
- B) adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale nell'ambito del territorio. **(MAX 10 PUNTI)**
- C) innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che accomunano i soggetti beneficiari **(MAX 20 PUNTI)**
- D) curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto e componenti dell'equipe multidisciplinare **(MAX 20 PUNTI)**
- E) rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale **(MAX 10 PUNTI)**
- F) caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposte per la realizzazione delle attività progettuali **(MAX 15 PUNTI)**

Le proposte progettuali sono valutate da una Commissione mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il sotto indicato sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo, pari a punti 50/100, che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione, nonché una percentuale minima per ogni singolo parametro, pari al 40%, della pesatura inserita come sbarramento per la valutazione del successivo parametro.

Criteri, elementi e parametri di valutazione della Commissione in ordine alla proposta progettuale.

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, procede alla assegnazione del punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto delle proposte tecniche presentate.

Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: **max punti 100.**

Punteggio max - minimo	Parametro A	Parametro B	Parametro C	Parametro D	Parametro E	Parametro F
100 - 50	25	10	20	20	10	15

Per ognuno dei parametri il punteggio minimo è del 40%

Punteggio minimo per superare la selezione: 50

ART. 15 – MODALITÀ DI GESTIONE

Per tutto quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale si rinvia ai «Manuali Operativi SIPROIMI/SAI» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

Il soggetto attuatore è sempre direttamente responsabile, sia verso la stazione appaltante sia verso terzi, di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o

materiali verificatesi nell'esecuzione del contratto che risultassero causati per responsabilità proprie o dei titolari richiedenti protezione internazionale, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi e/o utilizzo dei beni mobili ed immobili, restando a proprio carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

Lo stesso soggetto attuatore è responsabile dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro. L'ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, patrimoniale e non, causato a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto di

appalto. La stazione appaltante ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'ente attuatore si obbligherà a sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa dell'assolvimento dei medesimi.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione dei servizi e si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia di Potenza da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Inoltre si impegna a garantire per tutta la durata della gestione progettuale il personale necessario all'erogazione dei servizi come disposto dall'art. 7 del presente capitolato.

Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la gestione dei servizi ed è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti.

Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

- A.** attenersi al rispetto dei criteri di gestione concordati con la Provincia di Potenza;
- B.** mantenere gli standard qualitativi indicati nella proposta;
- C.** sostituire tempestivamente anche il personale che si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- D.** non sostituire il personale indicato nella proposta che ha costituito valutazione ai fini della selezione comparative, senza giustificato motivo, e senza averne dato comunicazione alla Provincia di Potenza;
- E.** provvedere alla sostituzione in caso di assenze del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto con personale in possesso almeno degli stessi requisiti previsti nella proposta;
- F.** in caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, sottoporre il nominativo del nuovo operatore al Responsabile di Progetto della Provincia di Potenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti;
- G.** garantire, da parte degli addetti ai servizi, la massima riservatezza e assicurare il rispetto della puntualità.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

E' fatto obbligo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di cui al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81.

Il soggetto attuatore si impegna ad informare puntualmente i beneficiari del Progetto sull'emergenza, sulle disposizioni emanate e sulle buone prassi da mettere in atto, monitorando il rispetto dei comportamenti raccomandati.

Il soggetto attuatore si impegna, altresì, a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, si applicano le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data del presente atto, per la categoria interessata.

Si applica, altresì, la normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

La Provincia di Potenza è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra il soggetto attuatore ed il proprio personale addetto ai servizi e non può mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intende instaurato tra il personale del gestore e la Provincia di Potenza.

Il soggetto attuatore, pertanto, a mezzo del proprio personale, deve assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 19 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, si applicherà quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con l'esigenza tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'operatore aggiudicatario della presente selezione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei C.C.N.L. di settore

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si indica che il C.C.N.L. applicato è:

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo- C.C.N.L. Cooperative Sociali e Contrattazione Integrativa Territoriale.

ART. 20 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Provincia di Potenza si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno

per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dell'intero Progetto.

Il soggetto attuatore si impegna a garantire il regolare flusso di informazioni alla Provincia di Potenza con carattere di:

- a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla gestione del servizio mediante connessioni informatiche);
- b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rendicontazione economica che deve essere prodotta con cadenza trimestrale.

ART. 21 – RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

Il soggetto attuatore deve presentare trimestralmente alla Provincia di Potenza una rendicontazione che rispetti il Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR/SIPROIMI, contenente i criteri per rendicontare i contributi erogati, sia per ciò che concerne la presentazione della Documentazione obbligatoria, che la consegna dei documenti giustificativi delle spese sostenute, rappresentati in generale da: fatture,

parcelle, ricevute fiscali, bollettini postali, quietanza bancarie e assicurative, titoli di viaggio, bolli, schede telefoniche prepagate o internazionali, ricevute generiche e altre certificazioni.

Per le spese relative al costo del personale il documento giustificativo è il cedolino paga.

Il soggetto attuatore, provvede a qualsiasi altro adempimento amministrativo, in stretta relazione con i referenti della Provincia di Potenza, necessario per la presentazione, realizzazione e la rendicontazione del Progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze.

Deve svolgere per l'Ente Provincia di Potenza e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche l'attività di presentazione al Servizio Centrale di rendiconti finanziari semestrali delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale Unico di Rendicontazione.

La mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti e con le modalità di cui alle linee guida, allegate al Decreto Ministeriale, comporterà la mancata liquidazione delle spese sostenute.

ART. 22 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'importo dovuto al soggetto attuatore per i servizi resi all'interno del Progetto di cui al presente capitolato è corrisposto con cadenza trimestrale e comunque solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi assegnati.

Le fatture devono essere emesse trimestralmente previa verifica delle rendicontazioni da parte della Provincia di Potenza.

Il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, previa acquisizione del DURC .

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto attuatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

Le spese che l'ente attuatore sostiene per la realizzazione del Progetto, in quanto soggette a rimborso tramite contributo ministeriale, si intendono comprensive di IVA, se e nella misura dovuta, ai sensi della normativa vigente.

ART. 23 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, e a fornire ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm..

ART. 24 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

La Provincia di Potenza ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del soggetto attuatore.

Trattandosi di servizio continuativo, nel caso di inadempienza del soggetto attuatore nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle della proposta, è fatta salva la possibilità per la Provincia di Potenza di rivolgersi all'ente qualificatosi al secondo posto nella selezione comparativa.

E' fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.

In ogni caso il soggetto attuatore si impegna ad assicurare, su richiesta, la prosecuzione della propria attività per un termine di sessanta (60) giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo gestore.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Provincia di Potenza può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata con ricevuta di ritorno, il contratto nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nella proposta;
- qualora si verificassero da parte del soggetto attuatore comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto nei «Manuali Operativi SPRAR/SIPROIMI/SAI» e nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR»;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per cessazione anticipata del servizio;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del servizio, in tutto o in parte.
- subappalto della gestione dei servizi finanziati;
- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal gestore anche a seguito di diffide della Provincia di Potenza;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte della Provincia di Potenza;

Nelle ipotesi sopra citate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato, previa dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'impresa non può partecipare alla successiva

selezione di analogo oggetto indetta dalla Provincia di Potenza.

In ogni caso resta fermo il diritto di procedere nei confronti del gestore per il risarcimento del danno, il quale è tenuto ad assicurare la prosecuzione della propria attività al fine di consentire il passaggio delle competenze al nuovo gestore.

ART. 26 – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del soggetto attuatore, la Provincia di Potenza, al fine di garantire, comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzata, a stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di selezione, abbia presentato la proposta classificatasi dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente.

Tale nuovo contratto non può protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla

scadenza del contratto originario.

ART. 27 - RECESSO

La Provincia di Potenza ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare al soggetto attuatore con raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi della Provincia di Potenza.

Il soggetto attuatore può recedere solo con preavviso di tre (3) mesi e per giustificato motivo.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto attuatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alla Provincia di Potenza.

In caso di recesso, il soggetto attuatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 28 - RISERVATEZZA

La Provincia di Potenza e l'ente attuatore si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire il livello di sicurezza adeguato ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

Il soggetto attuatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia di Potenza ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il gestore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBAPPALTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causate.

E' fatto divieto al gestore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte della Provincia di Potenza.

E', altresì, **vietato il SUBAPPALTO** in considerazione della particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto, anche parziale.

In caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Provincia di Potenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 30 – REVISIONE PREZZI

Con riferimento alla revisione dei prezzi dell'appalto, si dà atto che la variazione del corrispettivo, essendo quest'ultimo definito sulla base del quadro finanziario approvato con decreto ministeriale in fase di prosecuzione dei progetti, è ammissibile trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio e, successivamente, ogni 12 mesi, dietro richiesta del soggetto attuatore e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici della Provincia:

- a) in caso di rinnovo del C.C.N.L., nell'ipotesi ciò determini una variazione, in aumento o in diminuzione, pari almeno al 5% dell'importo complessivo del servizio;
- b) per le altre voci di costo, qualora le variazioni determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, pari almeno al 5% dell'importo complessivo del servizio.

In ogni caso, l'aggiornamento del corrispettivo è subordinato al riconoscimento della variazione da parte del Ministero e assegnazione del relativo importo. In assenza, non potrà essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo.

Nei casi in cui sopravvenga l'annullamento e/o revoca del provvedimento di ammissione al finanziamento erogato dal Ministero e riconosciuto agli enti titolari dei progetti SAI in corso, il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario sarà risolto ipso iure e senza alcun riconoscimento di indennizzo e/o risarcimento a favore dell'aggiudicatario.

ART. 31 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. La garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all'art. 117 del Codice dei contratti.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto attuatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto.

ART. 33 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Potenza. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto

attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio ma deve limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Provincia di Potenza le decisioni in ordine all'esecuzione dello svolgimento dell'appalto.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 34 - NORMATIVA

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare del D.M. Interno 10/8/2016, del Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria redatto dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, del Manuale unico per la rendicontazione SIPROIMI ed infine del D.Lgs. n. 36/2023

.

